



Milazzo-Capofila, S. Filippo del Mela, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela,

Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

Ufficio Piano

PdZ 2019/2020 - AZIONE 1 "Educativa domiciliare minori"

PATTO DI ACCREDITAMENTO

per il Servizio di educativa domiciliare minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale residenti nei Comuni del Distretto Socio sanitario 27.

L'anno, il giorno del mese di, nei locali dell' Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo, Capofila, siti al piano terra del palazzo municipale

TRA

Il Comune di Milazzo, legalmente rappresentato dal Dott. Filippo Santoro, Responsabile P.O. 6° Settore - 1° Servizio - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Milazzo, capofila, nonché Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto socio sanitario 27, " d'ora in poi denominato Comune Capofila

E

L'Ente gestore accreditato..... **C.F.**
..... con sede legale in via
..... , legalmente rappresentato da
..... nato/a a il ,
d'ora in avanti denominato "Ente gestore"

PREMESSO

Che la L.328/00 "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani Regionali degli interventi e dei servizi sociali";

Che con deliberazione n. 10 del 02/07/2020 il Comitato dei Sindaci ha approvato la programmazione del Piano di Zona 2019/2020;

Che con deliberazione n. 1 del 12/04/2021, il suddetto organismo ha approvato la Riapprovazione del PdZ 2019/20 con allegato Bilancio del Distretto e lo schema di Accordo di programma adeguati e integrati a seguito delle Ossezioni dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Che con parere di congruità n. 38 del 09/09/2021 il Nucleo di Valutazione Regionale dell'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali ha espresso parere di congruità definitivo al PdZ 2019/20 del Distretto S.S.27, comune capofila Milazzo;

Preso atto che:

- il PdZ 2019/20 contiene, tra l'altro, la scheda Azione n. 1 dal titolo "Servizio di Educativa domiciliare minori" da attivare ad un'utenza potenziale di n. 80 minori, per 52 settimane, per un complessivo di ore pari a n. 18070 ed un importo di € 363.207,00;

- con determinazione dirigenziale n. 229 del 22/06/2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per gli Enti del Terzo Settore con relativi allegati;

- è stato predisposto l'Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27, costituito da n. 9 Enti, approvato con provvedimento dirigenziale n.534 del 27/09/2022;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato lo schema di patto di accreditamento, quale atto volto a regolare le modalità di organizzazione e di gestione, nonché gli adempimenti e obblighi specifici tra l'Ente accreditato ed il Distretto socio sanitario, quali soggetti sottoscrittori per il servizio da rendere;

Che l'Ente gestore risulta iscritto al numerodell'Albo Distrettuale degli Enti accreditati per lo svolgimento del servizio di Educativa domiciliare minori.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente patto ha per oggetto la gestione del servizio di Educativa domiciliare minori residenti nel territorio distrettuale mediante la formula dell'accreditamento, prevista dalla Legge 328/2000.

Tale modalità intende garantire un'elevata qualità del servizio, con la scelta del soggetto gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale.

Si colloca nella rete dei servizi socio assistenziale ed educativi con la finalità di sostenere la famiglia in situazione di difficoltà temporanea o famiglie con minori definiti a "rischio" allo scopo di potenziare le competenze genitoriale nel percorso di crescita dei minori.

Viene attivato, difatti, laddove esistono situazioni in cui si ritiene che la famiglia, se adeguatamente supportata, possa costituire per il minore un ambiente adeguato per una sana crescita laddove la diagnosi è favorevole ad un cambiamento delle interazioni disfunzionali esistenti.

Per questo motivo si prevede la permanenza del minore in ambito domiciliare ed è realizzato da educatori professionali che hanno la funzione di sostenere il minore ed i genitori e/o familiari di riferimento nella loro funzione educativa e nelle loro difficoltà relazionali.

Obiettivo prioritario evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo d'origine salvaguardando quindi, le relazioni significative e funzionali al benessere del minore stesso.

Spetta all'assistente sociale territorialmente competente e/o dal Referente dell'Unità operativa della NPJA dell'Asp 5 responsabile del caso, trasmettere all'ufficio piano distrettuale il piano individualizzato per avviare la procedura per il rilascio del voucher di servizio.

ART. 2

LIBERTA' DI SCELTA DELL'ASSISTITO

La famiglia del minore beneficiario del voucher, individuato dall'assistente sociale dei Comuni del Distretto e/o dal Responsabile dell'Unità operativa della NPJA dell'Asp 5, sceglie liberamente dall'Albo Unico del Distretto 27 degli Enti Accreditati il soggetto a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni.

La stessa, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, ha la facoltà di scegliere un altro Ente accreditato comunicando per iscritto all'Ufficio Piano di Servizio Sociale del Comune la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione di servizio. L'Ente accreditato non avrà a pretendere dall'Amministrazione Comunale per non essere stato scelto da alcun utente o per avere effettuato solo prestazioni minime.

ART. 3

VALORE DEL VOUCHER

Il valore unitario del buono-voucher di servizio è stabilito secondo lo schema che segue, elaborato sulla base dell'analisi dei costi relativi ai corrispettivi orari del costo delle prestazioni assistenziali redatti tenendo conto degli oneri connessi all'applicazione del CCNL delle cooperative sociali comparto socio-assistenziale-educativo vigente all'atto di stesura del documento di programmazione 2019/2020, e precisamente:

Il costo orario del voucher è comprensivo dell'attività di coordinamento, oneri organizzativi ed IVA € 20,10 così calcolato:		Totale costo orario
costo orario operatore cat. C1	€ 18,58	€ 20,10
oneri organizzativi al 3%	€ 0,56	
Totale	€ 19,14	
IVA al 5%	€ 0,96	

L'importo del voucher rimarrà invariato per l'intera durata dell'accreditamento.

ART. 4

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore provvederà all'erogazione delle prestazioni richieste, così come delineate nel piano individualizzato condiviso dalla famiglia, redatto dall'Assistente sociale territorialmente

competente in relazione alle caratteristiche e alla tipologia del bisogno nel quale vengono specificate la modalità di intervento e le aree su cui intervenire nel rispetto del monte ore assegnato. Si configura quale intervento di rete volto a:

- Facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari e riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali.
- Promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità educative e di cura salvaguardando e recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli.
- Favorire interventi educativi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare ed autonomia sociale.

Il lavoro educativo domiciliare si caratterizza altresì come lavoro di costruzione di una rete territoriale in costante confronto con i servizi coinvolti nella presa in carico di tutta la famiglia, di comunicazione e, possibilmente nell'ottica di una integrazione tra diverse figure professionali e diversi servizi.

ART. 5

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, del 28/01/2022, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente accreditato nella quale dichiara che la rappresentata Cooperativa ha applicato ai propri dipendenti impegnati nel servizio de quo il CCNL delle Cooperative sociali,

I pagamenti mensili del controvalore dei voucher effettivamente utilizzati da ogni singolo beneficiario saranno corrisposti direttamente al soggetto accreditato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolari fatture in formato elettronico all'ufficio protocollo del Comune.

Previa emissione della fattura in formato elettronico l'ente gestore dovrà produrre all'ufficio piano:

- a) relazi
one mensile sull'andamento del servizio svolto per singolo alunno;
- b) fogli
o di presenza di ciascun operatore per singolo alunno, **in originale**, firmato da ciascun operatore, dai rispettivi Dirigenti scolastici o dai referenti di plesso incaricati;
- c) prosp
etto analitico delle ore svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli operatori e delle eventuali prestazioni migliorative offerte;

L'importo della fattura deve corrispondere al numero dei voucher assegnati

Il pagamento è subordinato alla verifica, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18-01-2008 n. 40, della regolarità della posizione dell'Ente contraente e della verifica inadempimenti, ai sensi dell' ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, per importi superiori ad € 5000,00;

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ufficio piano distrettuale potrà richiedere all'Ente gestore ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che, si ricorda, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 6

PRESCRIZIONI

L'Ente gestore accreditato

- attua il servizio;
- si impegna a prendere in carico i minori e le famiglie dandone tempestiva informazione e contestuale comunicazione di avvio del servizio all'Ufficio Piano, trasmettendo contestualmente l'elenco nominativo del personale impiegato con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli. Non verranno riconosciute prestazioni che non siano state precedute dalla comunicazione di presa in carico ed avvio del servizio secondo le predette modalità;
- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali per le quali è accreditato; si impegna ad inviare il calendario delle attività e a comunicare ogni variazione dello stesso;
- si impegna a collaborare con le strutture scolastiche pubbliche, con i servizi sanitari e socioassistenziali in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- assume la responsabilità delle qualità, della quantità e della corretta esecuzione delle prestazioni ed in genere di tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente patto, poste in essere dai propri operatori;
- accetta che l'assistito, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un altro soggetto accreditato qualora subentrino motivi di insoddisfazione per i servizi ricevuti. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- applica al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196 e s.m.i.;
- dichiara di disporre di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Distretto S.S. 27 da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni dei lavoratori

Inoltre,

L'Ente gestore accreditato si impegna a:

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio da qualsiasi fonte provengano.
- rispettare le norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, in particolare si impegna a garantire la copertura assicurativa Rc per gli utenti e per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi e responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali;
- liquidare le competenze retributive agli operatori nel rispetto delle vigenti norme del C.C.N.L. e delle norme previdenziali ed assicurative, anche in deroga all'avvenuta liquidazione delle fatture mensili presentate, da parte del Distretto socio sanitario 27.

Il Distretto S.S. 27

- non garantisce alcun numero minimo di adesioni trattandosi di scelte effettuate dagli utenti;

-non procederà alla firma del Patto di accreditamento se non in presenza di certificato DURC regolare.

-può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato, anche mediante visite di controllo effettuate da proprio personale presso le sedi degli Istituti presso i quali vengono eseguite le prestazioni. Delle predette visite ispettive potrà essere redatto apposito verbale.

-si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 e dal successivo art. 10;

L'Ente gestore accreditato è comunque obbligato a:

- porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Ufficio Piano distrettuale conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio;
- presentare, a richiesta dell'ufficio piano distrettuale, copia dei bonifici attestanti l'avvenuta liquidazione degli emolumenti mensili debitamente firmati dal personale impiegato per l'espletamento di servizi, per verificare il pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro;
- assicurare la continuità assistenziale;
- assumere degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ad eseguire le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate in sede di accreditamento, senza alcun onere economico per il Comune. Gli oneri economici inerenti la realizzazione dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico del contraente che vi provvederà con le spese generali di gestione. Altresì, l'inosservanza, anche parziale, delle prestazioni aggiuntive proposte costituirà inadempimento del presente patto, con conseguente sua rescissione.

ART.7

PERSONALE

L'Ente accreditato è tenuto a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, un elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, come da scheda progettuale, Assistente Sociale/Psicologo Coordinatore ed Educatori professionali, compreso quello per le eventuali sostituzioni, con l'indicazione dell'assegnazione educatore/minore destinatari del servizio.

Per il servizio di educativa domiciliare gli operatori, rispettivamente nel ruolo di Assistente sociale coordinatore, di educatore professionale dovranno attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano:

- **Assistente sociale/Psicologo:**

Organizza e coordina gli interventi dei vari operatori del servizio predisponendo i piani di lavoro. Verifica contestualmente in ordine all'esecuzione delle prestazioni programmate la loro necessità ed efficacia. Promuove le riunioni degli operatori del servizio per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi attuati o da attuare con eventuale partecipazione dell'assistente sociale e/o responsabile amministrativo dei singoli Comuni in cui viene reso il servizio. Concorda azioni per migliorare il funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni rese, tempo impiegato, operatori coinvolti ecc.) all'Ufficio Piano. Cura i rapporti con le istituzioni pubbliche (Comuni, ASP, istituti scolastici), con il privato sociale (associazioni di volontariato, ricreative e culturali) e con le

Agenzie formative ed occupazionali. E' responsabile della gestione del personale, tiene i registri, gli archivi e la documentazione relativa al servizio.

- **Educatore professionale:**

Svolge azioni di sostegno per lo svolgimento dei compiti genitoriali rafforzandone le abilità e le risorse nel rapporto con i figli. Promuove, nelle figure genitoriali, la capacità organizzativa della propria vita familiare. Accresce l'autonomia nella gestione dell'impegno educativo della famiglia per la risoluzione delle problematiche quotidiane. Affianca per alcune ore del giorno, secondo il piano individualizzato, il minore in difficoltà con interventi di sostegno scolastico al fine di migliorarne il rendimento. Favorisce la socializzazione, stimola, ove possibile, una crescita culturale dell'intero nucleo familiare rafforzandone la fiducia e l'autostima per un migliore inserimento sociale.

L'Ente gestore dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà, per quanto possibile, mantenere la continuità dell'assegnazione dell'operatore.

Tutto il personale dovrà essere munito di un visibile cartellino identificativo contenente le generalità, la qualifica e la denominazione dell'Ente gestore.

L'Ente accreditato è tenuto a mettere a disposizione un coordinatore assistente sociale con funzioni di referente tecnico-organizzativo per la migliore fruizione del servizio.

L'Ente accreditato dovrà, altresì, espletare il servizio instaurando una stretta collaborazione tra i propri operatori e l'Ufficio Piano del Distretto 27, la NPIA, le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato.

Il Distretto è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Ente gestore e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito con altro operatore di uguale qualifica in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio. Qualora l'ente accreditato non provveda alla sostituzione l'ufficio piano distrettuale provvederà all'applicazione delle penalità.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Piano del Distretto e al Comune di riferimento. Il ricorso alla rotazione degli operatori deve limitarsi alle sostituzioni per assenze temporanee o per cessazione del servizio poiché è indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato e continuativo operatore-utente.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'Ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Comune, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

L'interruzione, non giustificata, dell'attività superiore ai 15 giorni potrà comportare la revoca dell'accreditamento.

L'Ente accreditato si impegna ad impiegare personale adeguatamente formato, di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei riguardi degli utenti.

Il Distretto ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'Ente accreditato, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione.

ART. 8

TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE

L'Ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività.

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 13 per la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 9

ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse derivino al Distretto S.S. 27 e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Ente accreditato il quale dovrà essere titolare di polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) – ed –Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, incluse le fasi "in itinere" con massimali per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00. Il Distretto è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi, pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'Ente accreditato risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo ed esclusivamente ad esso.

ART.10

VIGILANZA DA PARTE DEL DISTRETTO

L'Ufficio Piano distrettuale ed il Servizio sociale professionale dei Comuni vigileranno sull'attuazione del P.E.I. e degli obiettivi prescritti attesi dal servizio potranno revocare il voucher qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello concordato.

A richiesta dell'ufficio piano l'Ente gestore accreditato ed erogatore del servizio è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad appurare quanto prescritto (libro unico del lavoro, cedolini INPS, buste paga ecc..).

I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente Patto sono raccolti e conservati presso l'ufficio piano. Prima della eventuale applicazione di qualsiasi sanzione le inadempienze e le

irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni e deduzioni.

ART. 11

OBBLIGHI RELATIVI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 e s.m..

ART.12

SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'

Il Distretto tramite l'Ufficio Piano monitorerà lo sviluppo e la diffusione di prestazioni tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e della valutazione della procedura sperimentale dell'accREDITAMENTO seguita, i soggetti accreditati sono tenuti a relazionare mensilmente ed a conclusione dell'intervento sull'attività resa.

ART.13

DURATA E RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Distrettuale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizionecon durata presuntiva di 52 settimane e comunque fino al completamento del valore dei voucher assegnati, così come previsto nella scheda progettuale Azione 1 del PdZ 2019/2020.

Il Patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali. L'efficacia del presente patto di accREDITAMENTO resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del presente patto.

ART. 14

PENALI

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Distretto, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente gestore accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, che inciderà sulla quota del 3% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione. Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 15.

ART. 15

RISOLUZIONE

Il presente patto può essere risolto dal Distretto con la cancellazione dall'Albo distrettuale degli Enti accreditati e revoca dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo;

- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 5, 6 7 e 8 del presente patto.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata a mezzo pec del Comune capofila, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate.

La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità particolarmente gravi o non rimovibili, comporterà la risoluzione. La risoluzione darà luogo, oltre alla cancellazione dall'Albo ed alla revoca dell'affidamento, anche all'impossibilità per l'ente di iscriversi nell'Albo per il biennio successivo.

Parimenti, l'impossibilità di iscrizione nell'Albo per il biennio successivo riguarderà gli enti che, nel corso del servizio, rinuncino per qualunque motivo o causa allo stesso.

Il foro territorialmente competente è quello di Barcellona P.G.

Preso quindi atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto.

ART. 16

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'ente gestore accreditato ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione del presente Patto:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. n. 50/2016 resa ai sensi del DPR 445/00;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente accreditato;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

ART.17

DISPOSIZIONI FINALI

Il Patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

Il Presente Patto di Accreditamento è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 comma b), parte II della legge del Registro – DPR 131/1986. Per quanto non contemplato nel presente Patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Distretto Socio Sanitario 27
Il Coordinatore del Gruppo Piano**

**Per L'Ente accreditato
Il Rappresentante Legale Ente Accr.**

.....

.....

